

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Roveredo in Piano - PN

tra

Il Comune di Roveredo in Piano, con sede in Roveredo in Piano, Via Carducci n. 11, Codice Fiscale e Partita IVA 80000890931 rappresentato in questo atto dall'Arch. Domenico Zingaro, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive, nato a Campobasso (CB) il 07/05/1961 e domiciliato per la carica in Roveredo in Piano (PN), via Carducci n° 11, per effetto del Dec reto di nomina del Sindaco n. 10 del 25.01.2013, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune, di seguito indicato come **“Concedente”**

e

la **Società ARIA S.p.A.**, con sede in Vimodrone (MI) , via Luigi Cadorna 67 iscritta alla C.C.I.A.A di Milano al n. R.E.A. 1940071, Codice Fiscale e Partita IVA 02838760540 , rappresentata dal Sig. Roberto Redaelli nato a Seregno il 31 Luglio 1957 Cod. Fiscale: RDLRRT57L31I625U nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura a rogito del notaio Stefania Becelli rep.60476, rac.6224 del 5 Aprile 2012 che agisce e si obbliga in nome, per conto e nell'interesse della società che rappresenta. di seguito indicata come **“Concessionaria”**,
di seguito definite anche singolarmente come **“Parte”** e congiuntamente come **“Parti”**,
si conviene e si stipula quanto segue:

La Concedente

La Concessionaria

ART. 1 - OGGETTO

1.1 La Concedente, nella sua qualità di proprietaria dell'immobile ubicato nel Comune di Roveredo in Piano, Via Carducci n. 40, contraddistinto al N.C.E.U./N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 11, mappale 432, (di seguito anche "**Immobile**"), concede in uso alla Concessionaria, che accetta, mediante la stipula del presente contratto (di seguito anche "**Contratto**"), la porzione di mq 1.00 di terreno ricompreso all'interno della più ampia area degli impianti sportivi, più precisamente localizzata in aderenza al palo dell'impianto dell'illuminazione nord est del rettangolo del campo da calcio principale di gioco, ricompresa nell'Immobile citato, il tutto come risulta dall'allegata planimetria che, sottoscritta dalle Parti, si unisce al presente Contratto sub A come parte integrante e sostanziale dello stesso (di seguito anche "**Porzione concessa**"), per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni Wireless, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Concedente

ART. 2 - DURATA

2.1 Il Contratto avrà la durata di anni 6 (sei) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso: il rinnovo è subordinato alla rilascio di nuova concessione in uso.

ART. 3 - DESTINAZIONE DELLA PORZIONE CONCESSA

3.1 La Concedente prende atto che la Porzione concessa sarà utilizzata dalla Concessionaria per la realizzazione di una stazione radio per telecomunicazioni Wireless, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (di seguito "**Impianto**") ai fini della fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Concessionaria

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE

4.1 Il canone di concessione annuo, comprensivo degli oneri accessori, è convenuto in Euro 4.000,00 (quattromila/00), e decorrerà dalla data di inizio

dei lavori (come indicata dalle Parti nell'apposito verbale di consegna) effettuati dalla Concessionaria presso la Porzione concessa, e sarà aggiornato a decorrere dal secondo anno di concessione, annualmente nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

4.2 L'importo di cui al precedente art. 4.1 dovrà essere corrisposto in un'unica rata anticipata, entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sul conto corrente intestato alla Concedente presso IBAN IT 87 T 02008 64980 000001334320. I canoni annuali successivi al primo, aumentati dell'incremento di cui al punto 4.1, dovranno essere versati al Comune di Roveredo esattamente entro un anno successivo al primo.

ART. 5 - SUB-CONCESSIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO

5.1 La Concedente non concede alla Concessionaria facoltà di sublocare a terzi la Porzione Concessa, anche parzialmente.

5.2 In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della Porzione Concessa, la Concedente si obbliga a trasferire il Contratto al cessionario, facendone assumere dallo stesso tutte le obbligazioni.

5.3 La Concessionaria avrà facoltà di cedere il Contratto ad eventuale altro gestore concessionario di servizi di telecomunicazioni facendone assumere dallo stesso tutte le obbligazioni.

5.4 Il Contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie delle Parti.

ART. 6 – GARANZIE E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

6.1 La Concedente conferma e garantisce che sulla Porzione concessa non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa avanzata da terzi a qualsivoglia

titolo, comunque avente causa od occasionata dalla fruizione della Porzione concessa.

6.2 La Concedente dichiara che l'Immobile, la Porzione concessa e i relativi impianti tecnologici ivi presenti sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga, su richiesta, a consegnare alla Concessionaria.

6.3 La Concedente si obbliga a tenere indenne e a risarcire la Concessionaria per qualsiasi perdita, costo, danno, diretto o indiretto (anche di immagine), dovesse subire la Concessionaria a causa della perdita, anche parziale, della disponibilità e/o del godimento della Porzione concessa.

6.4 La Concedente garantisce alla Concessionaria la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'Immobile e alla Porzione concessa, mediante consegna delle chiavi ad una persona incaricata dalla Concessionaria, che si assumerà la responsabilità della custodia delle stesse, al fine di compiere tutte le opere e le attività necessarie all'installazione e alla manutenzione dell'Impianto. Le attività di installazione e di manutenzione degli impianti non dovranno interferire e/o interrompere le attività sportive programmate.

6.5 La Concedente autorizza la Concessionaria all'eventuale passaggio, sull'Immobile, di cavi di alimentazione e quant'altro necessario (allacci a pubblici servizi) per la funzionalità dell'Impianto, con le prescrizioni operative che saranno impartite dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Roveredo in Piano.

6.6 La Concessionaria dichiara di aver visitato la Porzione concessa e di averla trovata idonea al proprio uso, e dichiara altresì di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

6.7 La Concessionaria si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune al fine di non recare danno alla Porzione concessa.

6.8 La Concessionaria prende atto che sulla Porzione concessa sono già attivi altri impianti di telecomunicazioni, e garantisce che le installazioni che andrà ad effettuare sulla stessa non arrecheranno danno agli stessi.

6.9 La Concessionaria garantisce inoltre che le trasmissioni che effettuerà non causeranno disturbo alle normali attività degli impianti ricetrasmittivi installati presso l'Immobile e la Porzione concessa, e si impegna in caso di interferenze, qualora sia comprovata la responsabilità del proprio Impianto, ad intervenire tempestivamente per eliminare tali disturbi.

6.10 Non è consentita la sub-locazione della superficie concessa.

6.11 Qualora dovessero manifestarsi interferenze tra l'Impianto della Concessionaria e quelli di terzi installati successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, la Concedente si attiverà nei tempi tecnici strettamente necessari per rimuovere le cause di disturbo all'Impianto della Concessionaria.

6.12 In caso di impossibilità assoluta di risolvere le sopravvenute problematiche di natura interferenziale, la Concedente si impegna a revocare l'autorizzazione all'installazione concessa alle società terze e a far sì che queste ultime procedano alla disinstallazione degli apparati di loro proprietà nei tempi tecnici strettamente necessari.

6.13 La Concessionaria avrà libero accesso alla Porzione concessa e potrà effettuare, a proprie spese, e in qualunque momento per l'intera durata del Contratto, i lavori necessari per l'installazione, la protezione, la

manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle apparecchiature necessarie all'Impianto, fermo restando quanto riportato al punto 6.4.

6.14 Resta a carico della Concessionaria l'onere di presentare istanze e domande alle competenti autorità per l'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati relativi all'Impianto, sostenendone le relative spese.

6.15 Alla cessazione del presente Contratto, senza richiesta alcuna della Concedente, la Concessionaria provvederà a propria cura e spese, alla remissione in pristino della Porzione concessa ed alla rimozione delle installazioni di cui all'Impianto.

ART. 7 - RECESSO ANTICIPATO E CONDIZIONE RISOLUTIVA

7.1 Il concessionario potrà altresì recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 6 (sei) mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. . In tal caso il canone versato anticipatamente non verrà restituito per la frazione di anno non fruita.

7.2 Qualora la Concessionaria fosse costretta a disattivare e/o a rimuovere in tutto o in parte l'Impianto a seguito di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, dalla pubblica amministrazione o, in generale, da qualsiasi pubblica autorità, o per cause comunque non dipendenti dalla sua volontà, la stessa avrà facoltà di recedere anticipatamente, con effetto immediato, dal presente Contratto, dandone comunicazione alla Concedente a mezzo lettera raccomandata a.r.. In tal caso, la Concessionaria sarà tenuta a corrispondere alla Concedente il canone di cui all'art. 4 esclusivamente fino alla rimozione delle relative apparecchiature dell'Impianto senza ulteriori esborsi di somme e/o oneri di alcun genere, anche a titolo risarcitorio e/o

indennitario.

7.3 Qualora le Pubbliche Autorità competenti, entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, non rilasciassero le autorizzazioni amministrative richieste per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'impianto e per il loro utilizzo ai fini della fornitura del servizio di telecomunicazioni Wireless, il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto, con effetto retroattivo, mediante invio, da parte della Concessionaria, di comunicazione scritta alla Concedente, fatto salvo il caso in cui la Concessionaria rinunci ad avvalersi della suesposta condizione.

ART.8- RESPONSABILITA' VERSO TERZI - GARANZIE

8.1. Il concessionario solleva l'Amministrazione concedente da qualsiasi rischio e onere, assumendosi ogni responsabilità in ordine a danni diretti o indiretti che potessero derivare a terzi, durante l'esecuzione dei lavori di installazione degli impianti o , successivamente, durante lo svolgimento dell'attività esercitata, in dipendenza della concessione, per azioni od omissione proprie e/o di terzi.

ART. 9 - MODIFICHE

9.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

ART. 10 - DISCIPLINA APPLICABILE

10.1 Per tutto quanto non previsto e pattuito con il presente Contratto, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Concedente

La concessionaria

11.1 Ciascuna Parte tratterà i dati personali dell'altra esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e dei relativi adempimenti;
- b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

11.2 In relazione alle finalità sopra indicate, i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Le Parti si autorizzano espressamente e reciprocamente l'un l'altra al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 10.

11.3 Al termine del presente Contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 12 - RISERVATEZZA

12.1 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate durante la vigenza del presente Contratto, per le finalità nello stesso indicate, sono considerate come riservate (di seguito anche "**Informazioni Riservate**"), hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la Parte che ne e' proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

12.2 Le Informazioni Riservate dovranno essere conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di

diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate, di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La Parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti nell'esecuzione del presente Contratto.

12.3 L'obbligazione di cui al presente art. 11 si estende anche per i due anni successivi alla cessazione del presente Contratto.

ART. 13 - REGISTRAZIONE E DOMICILIO CONTRATTUALE

13.1 Le spese di registrazione relative al presente Contratto saranno sostenute dalla Concessionaria e dalla Concedente in misura pari al 50%, con anticipazione delle stesse da parte della Concessionaria, che recupererà tale anticipazione in occasione del versamento del canone di concessione della prima annualità.

13.2 L'onere di registrazione del presente Contratto incombe sulla Concessionaria.

13.3 A tutti gli effetti del presente Contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio come segue:

La Concedente: in Roveredo in Piano, Via Carducci n. 11 – 33080 Roveredo in Piano;

La Concessionaria: in Via Luigi Cadorna , 67 – 20090 Vimodrone – MI.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

14.1 Per ogni controversia derivante dal presente Contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Pordenone..

Data, ____/____/____

La Concedente

La Concessionaria

La Concedente

La Concessionaria


CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale le Parti, ai fini e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 1) Oggetto; 2) Durata; 3) Destinazione della Porzione concessa; 4) Canone; 5) Subconcessione, cessione del Contratto; 6) Garanzie e Obbligazioni delle Parti; 7) Recesso anticipato e condizione risolutiva; 12) Registrazione e domicilio contrattuale; 13) Foro competente.

Per accettazione

La Concedente

La Concessionaria



La Concedente

La Concessionaria